

SCHEDA n. 1

SCHEDA ISTITUTIVA DEL SERVIZIO: INTERVENTI ECONOMICI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO

1. PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a contrastare la povertà e l'emarginazione sociale attraverso percorsi personalizzati volti al contenimento del disagio e all'acquisizione dell'autonomia.

Gli interventi di sostegno economico possono essere diretti, ossia consistere in un contributo monetario, o indiretti, ossia consistere in esenzione o riduzione di imposte comunali.

Le forme di intervento attivabili possono essere:

- Assistenza economica continuativa;
- Assistenza economica straordinaria per casi eccezionali (quando ricorrano situazioni impreviste ed eccezionali che compromettano gravemente l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona sola, normalmente autonomi, e che con un intervento straordinario possono essere risolte)

2. DESTINATARI

I destinatari dell'intervento sono singoli o nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovano, indipendentemente dalla loro volontà, in grave difficoltà economica, e per i quali non possa essere attivato un intervento da parte dei tenuti agli alimenti.

Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del DPR n. 223 del 30/05/89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico. Rispetto a tale composizione possono essere riconosciute deroghe in casi particolari (come ad esempio quando si accerti l'allontanamento di un componente che non abbia provveduto alla prescritta variazione anagrafica). Nel caso in cui nello stesso immobile risiedano stabilmente più nuclei anagrafici con legame di parentela, gli stessi si considerano come unico nucleo ai fini del reddito minimo vitale.

3. OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE

Gli interventi economici ad integrazione del reddito si attuano attraverso l'assegnazione di provvidenze economiche.

Per "Minimo Vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano ed è calcolato su una quota base mensile pari alla pensione minima per i lavoratori dipendenti erogata dall'INPS (annuale calcolata su tredici mesi).

Il reddito del nucleo anagrafico è determinato dalla somma delle entrate percepite, dichiarate e non, a qualsiasi titolo dai componenti.

Il Minimo Vitale del nucleo familiare si calcola sommando:

- Per la persona sola: 120% della quota base;
- Per il primo componente: 100% della quota base;
- Per il secondo componente: 70% della quota base;
- Altro componente: 20% della quota base;
- Per i familiari diversi dal capofamiglia e dal coniuge che hanno figli a carico viene calcolata una somma pari al 100% della quota base;
- Per i neonati da 0 a 1 anno: 30% in più oltre alla quota componente;
- Per i bambini di età compresa tra 1 e 3 anni: 20% in più oltre alla quota componente;
- Per persona non autosufficiente che necessita di assistenza continuativa: 80% in più oltre alla quota componente.

La situazione economica del richiedente è costituita dagli introiti percepiti a qualsiasi titolo da ciascun componente, anche se non fiscalmente imponibili, nonché ogni elemento del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto alla data della richiesta.

Il reddito così determinato viene ridotto delle seguenti spese:

1. del canone di locazione relativo a un contratto regolarmente registrato fino alla concorrenza della quota base;

2. del 30% dell'ultima rata versata nell'ipotesi di titolarità di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale fino a un massimo di euro 300 mensili e, comunque, solamente nell'ipotesi in cui il mutuo sia stato stipulato da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda e il richiedente abbia perso il posto di lavoro per cause diverse dalle dimissioni volontarie, o siano intervenuti malattie od eventi luttuosi ad uno o più membri del nucleo familiare portatori di reddito;
3. delle spese di riscaldamento considerate fino ad un massimo del 50% delle spese documentate, nel periodo Novembre-Aprile;

L'ammontare del contributo è determinato dalla differenza tra Minimo Vitale ed il reddito reale del nucleo familiare.

La durata dell'intervento economico viene fissata in un periodo non superiore a 6 mesi, eventualmente rinnovabile previa istruttoria dell'Assistente Sociale e su richiesta dell'interessato.

Il Comune può erogare sussidi una tantum per far fronte a situazioni straordinarie. In relazione allo stesso evento non può essere erogato per più di una volta il sussidio economico.

L'assistente Sociale per particolari situazioni che presentino caratteristiche di urgenza ed eccezionalità, può proporre al dirigente competente interventi economici senza tenere conto dei criteri stabiliti dal presente articolo.

Il Dirigente, vista la relazione del servizio sociale predispone la determinazione di avvio del servizio e le modalità di contribuzione dandone avviso al richiedente.

Ai sensi della L. 328/2000 art. 16 comma 4, il dirigente competente, sulla base di apposita istruttoria e proposta da parte dell'assistente sociale può inoltre intervenire concedendo al richiedente un "prestito d'onore", quale forma di supporto temporaneo alla precaria e eccezionale situazione del nucleo.

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

I documenti per la presentazione della domanda di integrazione del reddito sono:

- DSU ed attestazione ISEE in corso di validità.
- Altra documentazione relativa ad eventuali redditi e provvidenze economiche escluse dalla dichiarazione dei redditi e percepiti dal nucleo di appartenenza.

Per redditi esenti irpef e provvidenze economiche escluse dalla dichiarazione dei redditi, che non costituiscono reddito ai fini ISEE, si intendono:

- o Rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
- o Borse di studio corrisposte da università, province, regioni agli studenti universitari;
- o Pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie e tabellari corrisposte ai militari e forze dell'ordine, VV.FF.;
- o Pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno a ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili;
- o La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici;
- o Sussidi a favore degli hanseniani;
- o Pensioni sociali;
- o Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per determinati importi massimi;
- o L'assegno di maternità e di nucleo familiare previsti dalla L 448/98;
- o I contributi economici comunali ad integrazione del reddito (di tipo una tantum, minimo vitale, ecc) ed i contributi economici erogati da Stato, Regione e Provincia ai sensi della normativa vigente (es. contributi per acquisto libri di testo, per affitto, per borse di studio, ecc);
- o Le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi e ai coniugi di cittadini italiani deceduti per scoppio di armi ed ordigni esplosivi, lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze Armate in tempo di pace o per atti terroristici o di criminalità organizzata.

5. MODALITA' E PROCEDURE PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

L'istruttoria per l'attivazione del servizio di integrazione del reddito avviene su richiesta dell'interessato ed è presentata all'ufficio Servizi Sociali o allo Sportello Anziani (esclusivamente per le persone over 65) attraverso la compilazione di apposito modulo.

L'assistente sociale effettua il colloquio e, se necessario, la visita domiciliare, valutando professionalmente la situazione socioeconomica ed elaborando la proposta motivata di assistenza economica, oppure l'eventuale diniego.

La domanda deve essere elaborata entro 30 giorni dalla presentazione.

Entro 60 giorni dalla data di protocollo della domanda, il servizio sociale provvede all'eventuale erogazione del servizio.

Il servizio di integrazione economica può cessare nei casi di:

- Perdita dei requisiti di ammissione al servizio, anche a seguito della verifica in sede di controllo d'ufficio;
- Raggiungimento dell'obiettivo assistenziale contenuto nel programma d'intervento;
- Decesso;
- Ricovero in Istituto;
- Trasferimento in altro Comune.

L'assistente sociale si fa garante del mantenimento della conformità del progetto di attivazione.

Normativa di riferimento

L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"

D.Lgs. 109/1998 "Definizione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 449/1997 e successive modificazioni e integrazioni"

D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"